

# NEWSLETTER



Anno 2017  
**3**



Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane  
Milano e Roma - tel. 02.72422.1 - [www.unionefiduciaria.it](http://www.unionefiduciaria.it)

#### **PRESIDENTE**

**Prof. Roberto Ruozi**

#### **DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Filippo Cappio**

#### **VICE DIRETTORI GENERALI**

**Dott. Lorenzo Sacchi**

**Dott. Maurizio Terreni**

**Avv. Fabrizio Vedana**

#### **PER INFORMAZIONI E CONTATTI:**

[servizilegali@unionefiduciaria.it](mailto:servizilegali@unionefiduciaria.it)



#### **IN QUESTO NUMERO**

- **Svizzera: stop taxa negoziazione**
- **Governance societaria: in consultazione il Regolamento del MEF sui requisiti degli esponenti di banche e intermediari**
- **La residenza estera è fittizia se il centro degli affari e degli interessi è in Italia**
- **Società fiduciaria e foro del consumatore: sentenza n. 17424/2016 del Tribunale di Roma**
- **Whistleblowing: obbligatorio con il nuovo decreto antiriciclaggio n. 90 del 25 maggio 2017.**
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE  
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE**

**Anno 2017 n.° 3**

**Direttore Responsabile:**

**Avv. Fabrizio Vedana**

**Editore:**

**UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.**

Registrazione presso Tribunale di Milano  
n° 584 del 22/9/2006

## Svizzera: stop tassa negoziazione

Le compravendite di titoli custoditi in un deposito intestato alla fiduciaria italiana presso una banca svizzera vanno esenti dall'applicazione della tassa di negoziazione. Lo stabilisce il Consiglio Federale Elvetico accogliendo le proposte avanzate dalle banche svizzere, in particolare di quelle del Canton Ticino. L'esenzione dal pagamento della tassa di negoziazione, che varia dall'1,5 al 3 per mille del controvalore dell'operazione, consente alle banche elvetiche di non vedersi penalizzate sul piano fiscale rispetto alle banche italiane. L'agevolazione è prevista solo per i depositi intestati ad una fiduciaria italiana che, fungendo da sostituto d'imposta, viene trattata dal Legislatore svizzero come agenti di borsa ai sensi della Legge del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo. Quindi il cliente italiano titolare, in via diretta, di un deposito bancario in Svizzera continua a corrispondere la metà della tassa di negoziazione in caso di acquisto o vendita di titoli. Qualora, invece, lo stesso deposito risulti intestato ad una fiduciaria italiana di tipo statico l'imposta non verrà applicata. Questa esenzione fiscale per la Confederazione implicherà una diminuzione del gettito della tassa dell'ordine di 10 milioni di franchi; il miglioramento della competitività delle banche elvetiche potrebbe tuttavia comportare un ampliamento delle operazioni di amministrazione patrimoniale per i clienti italiani, capace di compensare le minori entrate nel medio-lungo termine. L'esenzione di cui sopra interessa

certamente un significativo numero di Italiani che hanno deciso, aderendo allo scudo fiscale in una delle sue diverse edizioni varate tra il 2003 ed il 2010 o alla Voluntary Disclosure, di mantenere le attività finanziarie in Svizzera, presso una banca, intestandole ad una fiduciaria italiana mediante rimpatrio giuridico. In questo caso, ha precisato l'Amministrazione fiscale elvetica, la tassazione dei capitali rimasti all'estero viene assicurata tramite il versamento da parte della fiduciaria statica di un'imposta alla fonte al fisco italiano. Dovendo essere effettuate tramite una fiduciaria statica, le transazioni di titoli, in assenza di una normativa di esenzione - ora emanata - sarebbero state quindi assoggettate più volte alla tassa di negoziazione svizzera. Una novità, quest'ultima, che potrebbe spostare l'ago della bilancia verso il mantenimento in Svizzera, tramite fiduciaria italiana, anche di quei patrimoni emersi grazie alla recente proroga concessa dal Governo per aderire alla Voluntary Disclosure bis che scadeva il 30 settembre 2017.

*Svizzera:  
con la fiduciaria  
italiana risparmi*



## Governance societaria: in consultazione il Regolamento del MEF sui requisiti degli esponenti di banche e intermediari

Lo scorso 1 agosto 2017, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche solamente "MEF") ha posto in pubblica consultazione uno schema di Decreto Ministeriale mediante il quale sono state proposte significative modifiche al Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di banche ed intermediari finanziari ad oggi disciplinati dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

La consultazione in oggetto, conclusasi il 22 settembre 2017, è stata avviata per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 26 del Testo Unico Bancario (di seguito anche solamente TUB) in seguito al recepimento della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), il quale attribuisce al MEF il compito di individuare, con decreto adottato e previo parere della Banca d'Italia, i requisiti e i criteri di idoneità che gli esponenti aziendali dei soli soggetti disciplinati dal TUB (ovvero banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, IMEL, confidi, sistemi di garanzia dei depositanti) sono tenuti a soddisfare, anche in conformità agli orientamenti e alle linee guida dell'EBA (European Banking Authority) e della BCE (Banca Centrale Europea).

Le indicazioni delle Autorità europee prescrivono che gli esponenti aziendali dedichino tempo sufficiente allo svolgimento degli incarichi e raccomandano inoltre un'adeguata composizione complessiva dell'organo amministrativo. A tal riguardo la

consultazione indetta dal Ministero propone, in recepimento delle citate indicazioni, che siano adeguatamente disciplinati

- i) i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti dagli esponenti;
- ii) le cause che comportano la sospensione temporanea dell'incarico e la sua durata;
- iii) i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nella banche di maggiore rilevanza.

*Regole più stringenti per lo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali*

The logo for the Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) features the letters 'MEF' in a large, bold, green serif font. The letters are partially enclosed by a thick, golden-yellow arc that curves around them from the top and bottom.

## Governance societaria: in consultazione il Regolamento del MEF sui requisiti degli esponenti di banche e intermediari

La nuova bozza di Regolamento è volta a rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità degli esponenti, da una parte elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente, dall'altra introducendo profili del tutto nuovi in aggiunta a quelli previsti dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161, tra cui si evidenziano:

- Il criterio di **correttezza** (che si aggiunge a quello di onorabilità), disciplinato dagli artt. 4, 5 e 6 del citato decreto in consultazione, i quali individuano rispettivamente:
  - **le condizioni** che l'organo competente è tenuto a prendere in considerazione nel valutare l'adeguatezza degli esponenti. Possono costituire causa di inidoneità, ad esempio, la presenza di indagini e procedimenti penali in corso, la sospensione dagli albi professionali o l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia societaria e bancaria;
  - **i parametri** che l'organo competente è tenuto ad applicare nel valutare la correttezza degli esponenti, allorquando si verificano le condizioni previste dall'art. 4. In particolare la valutazione in oggetto ha lo scopo di verificare se la presenza delle predette condizioni non infici la sana e prudente gestione della banca, la sua reputazione e la salvaguardia della fiducia del pubblico;
  - **le circostanze** in cui la presenza delle condizioni previste all'art. 4

può comportare la sospensione dell'esponente e la sua segnalazione all'Autorità di Vigilanza competente.

- Il criterio di **competenza** (che si aggiunge a quello di professionalità), disciplinato dagli artt. 7, 8, 9 e 10, i quali riguardano tra l'altro:

- **i requisiti di professionalità** che devono essere rispettati dagli esponenti aziendali, distinguendo il caso in cui essi agiscano con incarichi esecutivi o non esecutivi, prestino la propria attività in banche di minore dimensione e complessità operativa costituite in forma di BCC, siano componenti del collegio sindacale;
- **i criteri di competenza e loro valutazione**, che devono essere accertati dall'organo competente nella valutazione degli esponenti, tra i quali si evidenziano l'accertamento delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite dall'esponente attraverso gli studi e la formazione in ambiti, quali i mercati finanziari e la normativa bancaria e finanziaria, nonché l'accertamento di esperienza pratica conseguita dall'esponente nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

*Introdotti nuovi criteri di correttezza e competenza per valutare l'idoneità degli esponenti*

## La residenza estera è fittizia se il centro degli affari e degli interessi è in Italia.

In tema di effettività della residenza fiscale estera, di notevole interesse è il recente pronunciamento della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, (n. 1685 dell'11 aprile 2017) con il quale viene accolto il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate, che insisteva sull'esistenza in Italia dell'effettivo domicilio fiscale di due sorelle contribuenti e chiedeva la riforma della sentenza emessa dalla CTP di Milano. Il caso trae origine da accertamenti dell'Amministrazione finanziaria fondati su diversi elementi, che avevano rivelato l'esistenza di numerosi indizi convergenti che deponevano a favore della permanenza delle due contribuenti nel territorio italiano per la maggior parte dell'anno, in tutti i periodi di imposta a cui gli accertamenti si riferivano. Le due sorelle proponevano ricorso sostenendo la falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, del DPR 917/86, in quanto i fatti portati a sostegno della tesi dall'Agenzia delle Entrate non erano sufficienti a qualificare come fiscalmente residenti le ricorrenti. La CTR Lombardia è stata quindi chiamata a decidere circa l'identificazione del reale domicilio fiscale delle contribuenti. Il combinato disposto degli

artt. 1, 2 e 2bis del TUIR prevede che il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia il possesso di redditi e che i soggetti passivi dell'imposta siano le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti. La CTR adita, partendo dai dati normativi sopra esplicitati, ha rilevato come *"al periodo trascorso in Italia per incontrare la madre, devono aggiungersi poi i periodi documentatamente rilevati dall'Agenzia delle Entrate per prendere parte attivamente, in Italia, ad assemblee o riunioni del Consiglio di amministrazione di società italiane direttamente o indirettamente partecipate, come, ad esempio, la S.p.A. ---, quelli per la frequentazione di circoli nautici ai quali le sorelle --- risultavano iscritte, quelli per la frequentazione, nel caso della*



## La residenza estera è fittizia se il centro degli affari e degli interessi è in Italia

sorella minore, di corsi universitari, quelli necessari alla gestione dei numerosi rapporti di natura finanziaria con istituti di credito italiani, deducibili dalla movimentazione delle carte di credito, del deposito titoli e cassette di sicurezza, dei conti correnti il cui utilizzo continuativo e circoscritto non è in discussione, ed, infine, tutti quelli, rilevabili dalle notizie di stampa, riguardanti la loro partecipazione ad eventi mondani e sociali nel territorio nazionale, l'ospitalità presso amici ricevuta in occasione delle loro trasferte milanesi. Gli stessi movimenti di capitale e bonifici esteri di importi così rilevanti [...] accreditati su istituti di credito italiani per il mantenimento delle contribuenti in Italia, danno la misura, pur tenendo conto dell'altissimo tenore di vita immaginabile per le due eredi, dell'entità del periodo trascorso nel territorio nazionale, misura che, se non può definirsi costante, deve certamente ritenersi prevalente".

Per le due contribuenti, cittadine italiane cancellate dalle anagrafi della popolazione residente e trasferite in Stato avente un regime fiscale privilegiato, **"l'individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull'effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile, nel caso in esame, dal fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale, cioè sulla residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del codice civile, dimora che si stima essere avvenuta principalmente in Italia, pur nella disponibilità**

**permanente dell'abitazione di --- (n.d.r.: Città estera), luogo di elezione della residenza anagrafica".**

Tali circostanze, secondo il Giudice adito, "portano questo Collegio a ritenere che la presenza in Italia delle sorelle --- non fosse saltuaria ed unicamente collegata alla sola durata del tempo necessario alla volontà di incontrare la madre in concomitanza con i suoi permessi premio o le altre occasioni di libertà della medesima, ma fosse certamente preponderante tanto da superare ampiamente il limite dei 183 giorni all'anno". Pertanto, alla luce delle suddette circostanze, la CTR Lombardia ha ritenuto che la presenza delle contribuenti in Italia non fosse saltuaria e unicamente limitata agli incontri sporadici con la madre, ma legata anche ad ulteriori attività legate sia ad interessi economici (presenza attiva ai CdA) che interessi personali (eventi mondani, circoli nautici e corsi universitari) e che, pertanto, si fosse superato ampiamente il limite dei 183 giorni all'anno. In conclusione i giudici lombardi, ritenendo fittizia la residenza estera delle due contribuenti, hanno chiarito che, nell'ipotesi de qua, l'individuazione del domicilio in Italia si fonda sulla reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale e, in particolare, sulla residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del codice civile.

*L'individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull'effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile dal fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale.*

## Società fiduciaria e foro del consumatore: sentenza n. 17424/2016 del Tribunale di Roma

La fattispecie oggetto di trattazione riguarda l'applicazione della disciplina riconosciuta a favore del consumatore. La vicenda decisa dal Tribunale di Roma tratta di una controversia originata dalla domanda di ingiunzione di pagamento, promossa da una società fiduciaria, a fronte di servizi amministrativi resi a favore di una persona fisica, in conseguenza di un mandato, da quest'ultima conferito alla fiduciaria. Contro il decreto di ingiunzione ottenuto dalla società fiduciaria, il debitore ingiunto ha proposto opposizione, sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio in capo al Tribunale di Roma e affermando la nullità, per vessatorietà, della clausola contenuta nel mandato fiduciario. Il mandato fiduciario, infatti, individuava nel Tribunale di Roma il Foro esclusivo, in luogo del Foro del Giudice della residenza o del domicilio del consumatore, come previsto dalla normativa ritenuta applicabile alla controversia *de qua* dal debitore ingiunto, in forza dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206). Il debitore ingiunto in via principale ha, altresì, chiesto l'accoglimento dell'opposizione stante l'insussistenza del credito ingiunto per non avere mai avuto rapporti con la società fiduciaria. La società fiduciaria, al contrario, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha richiesto l'integrale rigetto, ottenendo in prima udienza anche l'apposizione della clausola della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo

opposto, avendo rilevato il Giudice istruttore che l'opposizione non appariva di pronta soluzione. Il Tribunale, pronunciandosi in seguito sulla questione, ha rigettato l'opposizione ritenendola *in toto* infondata e ha condannato l'opponente al pagamento di quanto ingiunto con il provvedimento opposto. Le motivazioni per le quali il Tribunale, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ha accertato e dichiarato l'infondatezza dell'opposizione, affermando preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio e ritenendo non applicabile la normativa prevista dall'articolo 33 del "Codice del Consumo", si fondano sull'individuazione soggettiva del consumatore, in relazione ai contratti conclusi tra quest'ultimo ed i soggetti che vengono definiti dal Codice stesso "professionisti". Il Giudice ha, infatti, richiamato l'art. 3, comma primo, lettera a) del Codice del Consumo che, nel definire il consumatore, lo descrive "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*". Tale articolo non inserisce nel nostro ordinamento una definizione di consumatore in positivo, conseguente al fatto di essere semplicemente una persona fisica che assume obbligazioni, ma ne offre una descrizione in negativo. Infatti, è da considerarsi consumatore, nell'ambito del Codice del Consumo,

*Quando il fiduciante, pur essendo una persona fisica, conferisce mandato per esigenze imprenditoriali non può essere classificato come consumatore (Trib. Roma sentenza n. 17424/2016)*



## Società fiduciaria e foro del consumatore: sentenza n. 17424/2016 del Tribunale di Roma

colui che non agisce per eseguire scopi legati o comunque riconducibili all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta. Ne consegue che si possono riscontrare due tipi di consumatore: (i) la persona fisica che non esercita alcuna professione, impresa, commercio né artigianato e (ii) la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale, quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. nn. 13377/2007; 15532/2011). Al primo tipo di consumatore lo statuto di favore si applica de plano e si adatterà la disciplina speciale della competenza per territorio, mentre per il secondo tipo è opportuno approfondire al meglio il rapporto che corre tra questo particolare soggetto e l'attività negoziale alla quale applicare eventualmente il Codice del Consumo. Al contrario deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. La decisione del Tribunale di Roma riguarda un mandato fiduciario avente ad oggetto l'amministrazione di una quota di una società di capitali, con la finalità di esercitare l'attività imprenditoriale di gestione del patrimonio immobiliare del fiduciante persona fisica. Ne consegue che il fiduciante,

pur essendo una persona fisica, ha agito nel caso di specie, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, impedendo qualunque identificazione tra la figura della persona fisica che ha conferito il mandato fiduciario e quella del consumatore. Ragionando al contrario, il fiduciante dovrebbe invece essere considerato consumatore tutte le volte che affidi i propri beni all'amministrazione di una società fiduciaria per soddisfare esigenze di vita quotidiana e familiare, indipendentemente dall'attività professionale eventualmente svolta dal fiduciante stesso. Si pensi ad un mandato fiduciario finalizzato a consentire a più figli minorenni, avuti da relazioni diverse, di avere ogni mese l'erogazione dell'assegno di mantenimento.

Il Giudice, in considerazione della ritenuta corretta instaurazione della causa da parte della società fiduciaria innanzi al Foro stabilito convenzionalmente nel mandato fiduciario, ha ritenuto infondata l'opposizione nel merito del debitore ingiunto a fronte dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società creditrice opposta, con riferimento all'esistenza del rapporto contrattuale.



## Whistleblowing: obbligatorio con il nuovo decreto antiriciclaggio n. 90 del 25 maggio 2017

Con la Legge 170/2016, il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della quarta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849) che, a distanza di dieci anni dalla terza Direttiva, potenzia il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012.

La nuova disciplina europea ha introdotto numerose novità alla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, privilegiando un approccio basato sul rischio, criterio fondamentale per la graduazione delle misure preventive e dei controlli, prevedendo nuove disposizioni con riguardo a:

- autovalutazione del rischio di riciclaggio processo di adeguata verifica;

- revisione dell'attuale assetto dell'archivio unico informatico;
- modifiche relative alla segnalazione di operazioni sospette;
- **obbligo di dotarsi di un sistema di *whistleblowing*, l'istituto di derivazione anglosassone per consentire segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni antiriciclaggio.**

*Il nuovo decreto estende la disciplina whistleblowing a SIM, SGR, commercialisti e avvocati*

Lo scorso 19 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio. A decorrere dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del predetto decreto, i soggetti destinatari della disposizioni ivi contenute (tra i quali gli intermediari finanziari iscritti all'Albo Unico: società di



## Whistleblowing: obbligatorio con il nuovo decreto antiriciclaggio n. 90 del 25 maggio 2017

*leasing*, società di *factoring*, SIM, SGR nonché dottori commercialisti, notai e avvocati), sono obbligati a dotarsi di un sistema di *whistleblowing*.

I sistemi di *whistleblowing* consentono al personale di un'organizzazione, sia essa pubblica o privata, di segnalare condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa, utilizzando specifici canali dedicati.

Il canale per effettuare le segnalazioni deve garantire, secondo quanto disposto dall'art. 48 del Decreto in oggetto, caratteristiche di anonimato, sicurezza e indipendenza ed essere inoltre predisposto a proteggere il soggetto segnalante da eventuali ritorsioni e discriminazioni conseguenti la segnalazione.

La recente attenzione rivolta dal legislatore europeo e nazionale all'implementazione dei sistemi di *whistleblowing*, conferma l'orientamento delle istituzioni volto a coinvolgere un numero sempre più ampio di organizzazioni verso un radicale cambiamento delle attuali strutture aziendali attraverso l'adozione di uno strumento di supporto alla diffusione della legalità e al contrasto di comportamenti illeciti.

Già introdotto obbligatoriamente per banche e intermediari finanziari (rispettivamente artt. 52-*bis* e 52-*ter* del TUB e 8-*bis* e 8-*ter* del TUF) e per i soggetti sottoposti alla normativa

antiriciclaggio e MiFID II, la disciplina sul *whistleblowing* verrà a breve estesa ad una più nutrita platea di soggetti in seguito alla futura entrata in vigore di nuovi testi normativi in materia di: *Market Abuse*, PRIIPS (trasparenza sui prodotti d'investimento al dettaglio assicurativi e preassemblati), D.Lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle società e degli enti).

Ai sensi dell'art. 48 del richiamato Decreto 25 maggio 2017, n. 90, sono i dipendenti e le persone in posizione comparabile a poter effettuare segnalazioni di comportamenti in violazione delle disposizioni antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare procedure in grado di garantire la riservatezza dei soggetti segnalanti e segnalati, la tutela del segnalante da condotte ritorsive conseguenti la segnalazione e lo sviluppo di un apposito canale di segnalazione in grado di assicurare caratteristiche di **specificità, indipendenza ed anonimato**.

Tra le normative che prevedono il *whistleblowing*, le disposizioni contenute nel nuovo decreto antiriciclaggio risultano le prime, nel contesto nazionale, a richiedere espressamente un canale atto a consentire le segnalazioni in **forma anonima**. Tale requisito ha un impatto

*Il recepimento in Italia della IV direttiva AML obbliga a dotarsi di sistemi interni di segnalazione*

## Whistleblowing: obbligatorio con il nuovo decreto antiriciclaggio n. 90 del 25 maggio 2017

non indifferente nelle scelte gestionali che i Responsabili interni dei sistemi di *whistleblowing* dovranno a stretto giro effettuare al fine di presidiare il rischio di non conformità rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa. Forte del proprio *know how* e dell'esperienza maturata sul campo, Unione Fiduciaria, Società Fiduciaria e di Servizi fondata nel 1958 e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, è stata tra le prime società in Italia a progettare e sviluppare con successo un applicativo informatico appositamente pensato ad un'adeguata gestione delle segnalazioni interne di violazioni.

Caratteristiche di affidabilità e qualità delle segnalazioni hanno consentito all'applicativo informatico "*Comunica Whistleblowing*" di diventare in brevissimo tempo il *software* più utilizzato in Italia per le segnalazioni interne delle violazioni.

In dotazione ad oltre 100 mila utenti del settore bancario, il software di Unione Fiduciaria assicura tra l'altro anonimato e assoluta riservatezza delle segnalazioni, in piena conformità alle previsioni normative contenute nel citato Decreto 25 maggio 2017, n. 90, e in linea con le caratteristiche di professionalità e affidabilità che da oltre 50 anni ne caratterizzano l'attività.



## Novità in pillole

### PIR: LA FIDUCIARIA È SOSTITUTO D'IMPOSTA.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito nelle Linee Guida per l'applicazione della normativa sui Piani di Risparmio a lungo termine che la fiduciaria è sostituito d'imposta per i PIR. Più precisamente, in caso di amministrazione fiduciaria, la costituzione del PIR, può essere effettuata "direttamente" dalla società fiduciaria, che provvederà alla gestione fiscale del PIR (per esempio per i patrimoni che si trovano all'estero) o essere effettuata da altro intermediario abilitato ad applicare il regime del risparmio amministrato; in tal caso la fiduciaria si limiterà a divenire intestataria di un PIR costituito presso altro intermediario che provvederà alla gestione fiscale del PIR stesso.

### SANZIONE DEL GARANTE PRIVACY PER ACCESSI ILLECITI AI DATI DELLA CLIENTELA: APPLICATO IL PRINCIPIO DELL'ACCOUNTABILITY

Con il provvedimento n. 286 del 22 giugno 2017, il Garante della Protezione dei Dati Personali ha accertato la violazione dei dati di un cliente di un istituto bancario e ha sanzionato quest'ultimo per non aver adottato sufficienti misure di sicurezza finalizzate a controllare gli accessi ai dati da parte dei propri dipendenti. Il caso nasce dalla denuncia al Garante presentata dal suddetto cliente, il quale, dopo aver constatato che all'interno di un ricorso civile - in cui era coinvolto -

la controparte aveva depositato dei documenti contenenti informazioni sul proprio conto corrente, sospettava che le stesse informazioni fossero state trasmesse dal congiunto della controparte, in servizio presso una filiale dell'istituto.

A seguito delle indagini, l'Autorità ha accertato la presenza di diversi accessi illeciti definendoli "*irrituali sia nei modi che nella quantità. Senza il consenso della cliente e senza un altro motivo legittimo*" ed effettuati "*da filiali diverse da quella di appartenenza del rapporto*". Nel provvedimento il Garante ha richiamato l'attenzione sul provvedimento del 12 maggio 2011 relativo alla "*Circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie*" nonché sulle Linee guida del 25 ottobre 2007 in materia di "*Trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario*", ribadendo l'obbligo per gli istituti di credito, di pianificare con cadenza almeno annuale, attività di controllo interno per verificare la legittimità e la liceità degli accessi effettuati dai propri incaricati ai dati, prevedendo altresì, che l'esito dell'attività di controllo sia messo a disposizione del Garante, in caso di specifica richiesta. Infine, alla luce di quanto previsto dalla disciplina sopra indicata ed in vista del principio di *accountability* introdotto dal nuovo Regolamento UE Privacy, n. 679 del 2016, l'Autorità ha prescritto all'intermediario di "*verificare la possibilità di adottare ulteriori e più adeguate misure volte a implementare*

## Novità in pillole

*i controlli sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati del trattamento e a sensibilizzare gli stessi al rispetto delle istruzioni puntualmente impartite”.*

### VIGILANZA: LA BCE PONE IN CONSULTAZIONE I PROGETTI DI GUIDA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

Lo scorso 21 settembre 2017 la Banca Centrale Europea ha pubblicato un Comunicato Stampa avente ad oggetto un documento per la consultazione relativo a due progetti di guida, volti a definire le procedure che un soggetto è tenuto a seguire al fine di configurarsi come ente creditizio e ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in generale e dell'attività bancaria degli enti creditizi fintech. Nello specifico le guide in questione, basate sulle politiche concordate fra la BCE e le Autorità nazionali competenti, sono concepite per rendere più trasparente il processo di autorizzazione e per fornire indicazioni pratiche di ausilio ai soggetti richiedenti, consentendo inoltre di armonizzare ulteriormente la valutazione delle istanze e conformandosi a tutti gli standard prudenziali per il rilascio di nuove autorizzazioni. I due documenti in consultazione e le risposte alle domande più frequenti sono disponibili sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. La predetta consultazione ha avuto inizio il **21 settembre 2017 e si chiuderà il 2 novembre 2017.**

### USURA: DIVULGATI DALLA BANCA D'ITALIA I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 108/96

Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fissato i tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge sull'usura n. 108 del 7 marzo 1996, relativamente al trimestre 1° aprile 2017 - 30 giugno 2017 ed in vigore a partire dal 1° ottobre 2017.

I tassi soglia sono stati calcolati secondo il meccanismo introdotto dal Decreto Legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui, ai fini della determinazione degli interessi usurari ex art. 2 della Legge n.108/96 e del D.L. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



## PUBBLICAZIONI

**Il Trust: cos'è,  
come funziona,  
a chi può servire**  
di Fabrizio Vedana  
Edito da  
Unione Fiduciaria S.p.A.



**Antiriciclaggio**  
di Autori vari tra cui  
Fabrizio Vedana e  
Marcello Fumagalli  
Edito da Italia Oggi



**Vademecum del  
Contribuente 2017**  
a cura di Paolo Dubini  
Edito da  
Unione Fiduciaria S.p.A.  
scaricabile anche  
da iBooks Store.



**Per informazioni - acquisti:**  
**Cinzia Carabelli**  
[02 72 422 252 ccarabelli@unionefiduciaria.it](mailto:02_72_422_252_ccarabelli@unionefiduciaria.it)

Unione Fiduciaria si rende inoltre disponibile ad organizzare specifici eventi, convegni o corsi di formazione in aula su antiriciclaggio, 231, normativa bancaria e finanziaria, strumenti di tutela del patrimonio.

**4- 5 ottobre 2017**

**Le nuove Norme Antiriciclaggio: adempimenti  
per banche e intermediari finanziari**

Milano - Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica, 17

**9-10 Novembre 2017**

Roma - Marriott Grand Hotel Flora, Via Vittorio Veneto 191

**12 ottobre 2017**

**La fiduciaria italiana e Austria**

Vienna - KPMG Alpen, Porzellangasse 51

**17 ottobre - 18 ottobre**

**MARKET ABUSE REGULATION**

Milano - Starhotels Ritz, Via Lazzaro Spallanzani, 40

**19 ottobre 2017**

**Novità normative nel Wealth Management e successione  
dei patrimoni: il ruolo delle fiduciarie italiane**

Luxembourg - Forum Da Vinci

**7 novembre 2017**

Monaco - Hotel Hermitage, Piazza Beaumarchais

**20 ottobre - 15 dicembre 2017**

**Percorso formativo Wealth Management**

Milano - Hotel Baglioni Carlton, Via Senato, 5

**24 ottobre 2017**

**Antiriciclaggio: La Quarta Direttiva è Legge**

Roma - Sala del Parlamentino, CNEL, Viale Davide Lubin, 2

**26 ottobre 2017**

**Verso MIFID II**

Milano - Touring Club Italiano, Corso Italia, 10

**9 novembre 2017**

**XIII Forum del Private Banking**

Milano - Unicredit Pavilion, Piazza Gae Aulenti, 10

**21 novembre 2017**

**VII Salone Antiriciclaggio**

Roma - Centro Congressi Roma Eventi, Piazza di Spagna

**23 novembre 2017**

**STEP Italy Conference**

Roma - The Westin Excelsior, Via Vittorio Veneto, 25

**1 dicembre 2017**

**La nuova Normativa Antiriciclaggio**

Lecco - Banca Popolare di Sondrio, Via Gaetano Prevati

## INFORMAZIONI SUI CONVEGNI

**Per informazioni: 02 72 422 365**  
**Agata D'Avino [adavino@unionefiduciaria.it](mailto:adavino@unionefiduciaria.it)**  
**e [www.unionefiduciaria.it](http://www.unionefiduciaria.it) (sezione eventi)**



In copertina particolare del mosaico romano sito in Milano  
Palazzo Majnoni d'Intignano sede di Unione Fiduciaria